



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2011, proposto da:
Fakhar Mahmood, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Adami, con domicilio
eletto presso Pietro Adami in Roma, corso D'Italia, 97;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento

RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che il provvedimento impugnato motiva il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno sulla base dell'art. 4, comma 3, terzo periodo del D.lgs. 286/98 in relazione ad una sentenza di condanna riportata dal ricorrente per furto aggravato.

Rilevato altresì che l'art. 4 comma 3 del d.lgs. 286/98 preclude il rilascio del permesso di soggiorno a chi risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, (...), per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.”

Considerato che il ricorrente è stato condannato per furto aggravato per la destrezza (624 e 625, n. 4 c.p.), per il quale non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e che pertanto il Questore erroneamente ha ravvisato una circostanza ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto, in relazione alle censure dedotte con il primo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure e compensazione delle spese, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)